



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 ottobre 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0329(NLE)**

**12905/21
ADD 1**

AELE 100	IND 283
EEE 82	CSC 352
N 121	EU-GNSS 40
ISL 76	CSCGNSS 16
FL 76	TRANS 603
ESPACE 97	CSDP/PSDC 507
MI 744	AVIATION 255
RECH 452	CFSP/PESC 948
ENER 430	MAR 192
COMPET 713	TELECOM 376
EMPL 432	

PROPOSTA

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 15 ottobre 2021

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2021) 635 final - ANNEX I

Oggetto: ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Space Programme of the Union)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 635 final - ANNEX I.

All: COM(2021) 635 final - ANNEX I

Bruxelles, 15.10.2021
COM(2021) 635 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE

(Space Programme of the Union)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE,

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/696 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia notificato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese e organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) Le parti contraenti riconoscono l'attuale cooperazione formale nell'ambito dei vari programmi spaziali dell'UE e intendono basarsi su questo solido partenariato ed estendere la cooperazione a tutte le componenti pertinenti del nuovo programma spaziale.
- (6) Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia².

¹ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69.

² GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli 31 e 37 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8d dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

- "8e. a) Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione e all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (di seguito "l'Agenzia"), ad eccezione delle iniziative SST, GOVSATCOM e SSA, istituite dal seguente atto dell'Unione:
- **32021 R 0696:** Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- c) Il contributo finanziario di cui alla lettera b) comprende anche i costi dell'inclusione degli Stati EFTA nel progetto EGNOS e dell'estensione della copertura dei servizi EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti. L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.
- d) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data d'inizio dell'azione fissata nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del termine dell'azione.
- e) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
- f) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano, senza diritto di voto, al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia per le parti pertinenti del programma, con limitazioni, conformemente alla politica di "necessità di sapere" stabilita dal programma stesso.
- g) L'agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- h) Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

- i) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- j) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.
- k) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.
- l) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.
- m) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle componenti Galileo, EGNOS, Copernicus e delle sottocomponenti SSA SWE e SSA NEO delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione alla configurazione di sicurezza di tali comitati avviene con limitazioni, conformemente alla politica di "necessità di sapere" stabilita dal programma.
- n) Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.
- o) L'Islanda partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alle seguenti attività del programma: EGNOS, Copernicus e le sottocomponenti SSA SWE e NEO."

Articolo 2

Il protocollo 37 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1. il testo dei punti 36 e 37 è soppresso;
- 2. sono inseriti i punti seguenti:
 - "43. Consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio).
 - 44. Consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio)."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]